

Le novità per le  
**COMPENSAZIONI TRIBUTARIE**

*D.L. 24/4/2017, n. 50, convertito c.m. dalla legge 21/6/2017, n. 96*

# VINCOLI SULLE COMPENSAZIONI

***Invio delle deleghe mod. F24 tramite i servizi telematici dell'AE:  
generalizzazione dell'obbligo per i titolari di partita Iva (art. 37, c. 49-bis, dl 223/2016)***

I titolari di partita Iva devono inviare le deleghe di pagamento recanti compensazioni orizzontali esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

L'obbligo riguarda la compensazione, per qualsiasi importo, dei seguenti crediti:

- Imposte sui redditi, relative imposte addizionali e sostitutive
- Irap
- Ritenute alla fonte
- Iva
- Crediti d'imposta c.d. speciali (quadro RU dichiarazione dei redditi).

*Decorrenza delle modifiche: 1° giugno 2017 (risoluzione AE n. 57/2017).*

# VINCOLI SULLE COMPENSAZIONI

*Situazione invariata per i non titolari di partita Iva:*

Obbligatorio l'utilizzo dei servizi telematici dell'AE per la trasmissione delle deleghe "a saldo zero", mentre le compensazioni con saldo positivo possono transitare anche dai servizi telematici degli intermediari della riscossione (banche e Poste).

# VINCOLI SULLE COMPENSAZIONI

## **Obbligo del visto di conformità**

*(art. 10, dl n. 78/2009 e art. 1, comma 574, legge n. 147/2013, come modificati dall'art. 3 del dl n. 50/2017)*

La compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle istanze modello TR, oltre il limite di 5.000 euro annui (\*) (\*\*), è subordinata al visto di conformità (o alla sottoscrizione dell'organo di controllo contabile).

*(\*) Per i crediti Iva, il limite è elevato a 50.000 euro per le «start up innovative» di cui all'art. 25 del dl n. 179/2012, durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 (art. 4, comma 11-novies, dl n. 3/2015).*

*(\*\*) Per i soggetti in linea con i livelli di affidabilità fiscale che saranno individuati dall'AE, i limiti sono elevati a 50.000 per i crediti Iva e a 20.000 per i crediti II.DD. e IRAP (art. 9-bis, commi 11 e 12, dl n. 50/2017).*

# VINCOLI SULLE COMPENSAZIONI

Le modifiche consistono quindi nella:

- riduzione del limite non soggetto a «visto» da 15.000 a 5.000 euro annui  
(decorrenza: dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017, ris. AE 57/2017)
- estensione del «visto» ai crediti Iva infrannuali  
(decorrenza: modelli TR relativi al secondo trimestre 2017, Provvedimento AE del 4 luglio 2017).

Chiarimenti della risoluzione AE n. 103/2017:

- il limite di 5.000 riguarda l'importo complessivo dei crediti infrannuali dell'anno d'imposta
- si tiene conto anche del credito del primo trimestre 2017
- l'obbligo del «visto» è collegato all'importo del credito destinato alla compensazione nel modello TR. E' comunque legittima la compensazione «sotto soglia» senza visto.

# VINCOLI SULLE COMPENSAZIONI

## ***Anticipazione dell'utilizzo del credito Iva «sopra soglia»***

*(art. 17, dlgs n. 241/97, come modificato dall'art. 3, comma 4-bis, del n. 50/2017, aggiunto dalla legge di conversione n. 96/2017 )*

Oltre il limite di 5.000 euro (per periodo d'imposta), la compensazione del credito Iva è effettuabile **dal decimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale TR.

# COMPENSAZIONI INDEBITE

## La sanzione

Nel caso di utilizzo in compensazione di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato (art. 13, comma 4, dlgs 471/97, inserito da dlgs n. 158/2015).

*Relazione illustrativa al dlgs 158/2015: **anche nelle ipotesi in cui non si proceda al recupero del credito utilizzato**, rimane fermo il recupero degli interessi dalla data di utilizzazione del credito a quella in cui il contribuente provveda a versare le sanzioni dovute.*

# COMPENSAZIONI INDEBITE

## **La novità per le violazioni dell'obbligo del «visto»**

*(art. 10, dl 78/2009 e art. 1, comma 574, legge n. 147/2013, come modificati dall'art. 3, comma 2, del dl 50/2017)*

Nel caso di utilizzo in compensazione del credito in violazione dell'obbligo del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), oppure sulla base di visto o sottoscrizione apposti da soggetti non abilitati, l'ufficio richiede...anche l'ammontare del credito utilizzato in violazione della norma (oltre agli interessi ed alla sanzione).

Il pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero non può essere effettuato mediante compensazione di eventuali crediti, neppure a seguito di iscrizione a ruolo.



# LIMITE GENERALE RIMBORSI/COMPENSAZIONI

*(art. 34, legge n. 388/2000)*

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del dlgs n. 241/97, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (*procedura c.d. semplificata*), è fissato in **700.000 euro per ciascun anno solare**.

L'importo è elevato a **1.000.000 per i subappaltatori** che nell'anno precedente hanno registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di subappalto, fatturate in regime di inversione contabile (*art. 35, comma 6-ter, dl n. 223/2006*).

# LIMITE GENERALE RIMBORSI/COMPENSAZIONI

*(art. 34, legge n. 388/2000)*

## ***Superamento dei limiti: scarto delle deleghe***

*Art. 17, comma 2-ter, dlgs n. 241/97, inserito dal dl 50/2017*

Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione...è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.